

**Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - in genere (nozione, distinzioni) –
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9096 del 07/07/2000**

Edifici costituiti in distinti condomini, compresi in una più ampia organizzazione condominiale -
Vincolo di accessorietà rispetto agli stessi di cose, impianti e servizi comuni - Norme sulla
comunione in generale - Applicabilità a detti accessori - Esclusione - Norme sul condominio
negli edifici - Applicabilità.

Nel caso di pluralità di edifici, costituiti in distinti condomini, ma compresi in una più ampia
organizzazione condominiale, (cosiddetti "supercondomini"), legati tra loro dalla esistenza di
talune cose, impianti e servizi comuni (quali il viale d'accesso, le zone verdi, l'impianto di
illuminazione, la guardiola del portiere, il servizio di portierato, etc.), in rapporto di accessorietà
con i fabbricati, si applicano a dette cose, impianti, servizi le norme sul condominio negli edifici,
e non quelle sulla comunione in generale.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9096 del 07/07/2000